

COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 16/03/2005 N. 57

OGGETTO:

ISTITUZIONE SERVIZIO RIMOZIONE AUTOMEZZI EX ART.159 D. LGS. 30.04.1992 N.285, IN CONCESSIONE PER UN BIENNIO RINNOVANILE - APPROVAZIONE TARIFFE AI SENSI DEL D.M. 401/98, APPROVAZIONE MASSIMALI DI ASSICURAZIONE PER I VEICOLI ADIBITI ALLA RIMOZIONE NONCHE' SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilacinque , addì sedici, del mese di marzo, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si e riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

Assessori	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO	X	
TRANI GIULIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

VISTA la relazione del Comandante della Polizia Municipale prot. n.1754 del 28.8.2004, in cui rappresenta che il Comando negli anni precedenti era dotato del servizio rimozione veicoli, previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al fine di evitare la sosta vietata nelle aree invalidi, servizi pubblici da piazza e di linea, di aree riservate, per interventi igienico sanitari (spazzamento del territorio) ecc., nonché per grave intralcio alla circolazione veicolare, pedonale e per ogni eventualità connessa alla circolazione stradale ed alle esigenze riferite alle attività istituzionali della Polizia Municipale;

CONSIDERATO altresì che questo Comune è dotato di piano traffico, per cui occorre disciplinare la sosta dei veicoli per un buon funzionamento dello stesso;

CONSIDERATO altresì che il traffico veicolare è enormemente aumentato e che durante la stagione turistica e non solo, si tengono numerosissime manifestazioni sportive,

culturali, religiose, ecc. che impegnano piazze e strade dove è richiesta la non presenza di veicoli in sosta;

VISTO lo schema di convenzione per il Servizio rimozione degli automezzi predisposto dal Comando P.M. costituito da n.11 articoli e che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di procedere all'istituzione del servizio in parola, secondo il disciplinare sotto riportato;

DARE mandato al Comandante della Polizia Municipale Magg. Elio D'AMATO di istituire il servizio di rimozione con le modalità di seguito riportate e, di avviare le procedure per l'appalto ed approvandone tutti i relativi atti successivi.

VISTO i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di approvare il disciplinare recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione e successive modificazioni e integrazioni, le tariffe da applicarsi per il sevizio di rimozione degli automezzi da espletarsi in questo territorio, che si allega alla presente come atto integrante e sostanziale.
- Approvare, come in effetti approva, lo schema di Convenzione per il servizio di rimozione degli automezzi ex art.159 del D.L.vo 30.4.1992, n.285, costituito da n.11 articoli, che si allega alla presente come atto integrante e sostanziale.
- Approvare lo schema di avviso pubbico per il servizio di rimozione degli automezzi , che si allega alla presente come atto integrante e sostanziale.
- Dare mandato al Comandante della Polizia Municipale Magg. Elio D'AMATO, in qualità di responsabile del procedimento di avviare tutte le procedure per l'indizione dell'Avviso pubblico di cui all'oggetto, avviso che sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Ischia e all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Isola, sul quotidiano "Aste e Appalti" e sul sito internet del Comune di Ischia (www.comuneischia.it).
- Allegare il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.8.200 n. 267, -
- Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000 con votazione separata.

DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICVOLI

1. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

Il servizio di rimozione dei veicoli và effettuato nelle strade anche private aperte al pubblico transito e nei tratti di essa in cui con ordinanza dell'Ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo.

La rimozione dei veicoli va anche effettuata in tutti i casi stabiliti dall'art. 157, comma 4, dall'art. 158 comma 1, 2 e 3 nonché dall'art. 159 del vigente Codice della Strada approvato con D.Leg.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, oppure in occasione di spettacoli che impegnano piazze e/o strade o in occasione di sfilate di cortei religiosi, culturali, sportivi ecc. o in tutti i casi in cui i veicoli costituiscono pericolo per la circolazione in caso d'incidente o nei casi in cui i veicoli si considerano abbandonati a causa del loro stato o altro motivo.

La rimozione dei veicoli dovrà, essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del C.d.S. e dall'art. 397 del relativo Regolamento d'esecuzione.

2. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio sarà espletato mediante asta pubblica fra le ditte iscritte presso la

C.C.I.A.A. con modalità, obblighi e prescrizioni che saranno esposte nel bando di gara da adottarsi con delibera di G.M.

Il servizio di rimozione dei veicoli, ai sensi dell'art. 159 C.d.S., può essere affidato, in concessione biennale rinnovabile, ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/77 n° 616, che siano in possesso dei seguenti requisiti :

- a) cittadinanza Italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionate con la pena di reclusione non inferiore a due anni;
- e) non avere riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione:
- g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 c.c., per un massimale che verrà determinato con il disciplinare.

3. DURATA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio, che ai sensi del art. 354 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S. ha durata biennale, rinnovabile ed è regolato dalle norme del presente dispositivo, che la ditta accetta integralmente, senza nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

4. ATTREZZATURE

La ditta aggiudicatrice deve inizialmente assicurare il servizio con almeno due veicoli con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S., dall' art.354, comma 1, del Regolamento d'esecuzione del C.d.S., nonché dall'art. 159, comma 2, del C.d.S.

Alla concessione, ai sensi dell'art. 354 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S. vengono allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art.12 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S. .

La Ditta aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

5. ATTIVITA' DI RIMOZIONE

La ditta provvederà alla rimozione soltanto a seguito dell'ordine di ciascun appartenente al Corpo di Polizia Municipale oppure dagli organi competenti all'espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S..

Essa non potrà procedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione degli organi di cui al comma 1.

6. DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositeria all'uopo autorizzata per attività di autorimessa nella disponibilità della Ditta aggiudicatrice, che sarà ubicata nel territorio Comunale.

7. ORARIO DI SERVIZIO

La ditta effettuerà l'apposito servizio secondo il seguente orario:

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal 1° Novembre al 30 Marzo dell'anno successivo, e dalle ore 8.00 alle ore 24.00/03.00 dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno.

La ditta resta, altresì, obbligata ad intervenire ogni qualvolta il Comando della P.M. e gli Agenti di cui all'art. 12 del C.S. ne fanno richiesta, anche nelle ore notturne.

8. TARIFFE PER LA RIMOZIONE

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, e successive modifiche, giusto Decreto 04/09/1998 N. 401, sono le seguenti:

A) € 53,47 per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 T:

1) DIRITTO DI CHIAMATA:

€ 14,12 per ogni veicolo.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

2) OPERAZIONE CONNESSA AL CARICO ED ALLO SCARICO DEL VEICOLO: € 21,17 per ogni veicolo.

3) INDENNITA' CHILOMETRICA:

€ 18,18 dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento

(e quindi al luogo di deposito), per ogni veicolo € 3,03 x 6 Km. di media calcolata Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi.

B) € 74,12 per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 T e fino a 3,5 T:

1) DIRITTO DI CHIAMATA:

€ 17,65 per ogni veicolo.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi:

2) OPERAZIONI CONNESSE AL CARICO ED ALLO SCARICO DEL VEICOLO: € 35,29 per ogni veicolo;

3) INDENNITA' CHILOMETRICA:

€ 21,18 dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e,

quindi, al luogo di deposito € 3,53 x 6 Km. di media calcolata.

Detta somma da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

C) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T:

Si applicano le tariffe della lettera B) **aumentate del 10%** per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.

Tutti i prezzi sono da intendersi **IVA esclusa**. Le tariffe indicate ai punti A - B - e C, sono **aumentate del 30%** in caso di orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) o nei giorni festivi.

Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite o da eseguire per la restituzione stessa.

9. PENALE PER INGIUSTIFICATO INTERVENTO

E' fissata una penale **di € 50,00** a carico della ditta che senza giustificato motivo non ottempera ad ogni richiesta d'intervento del Comando di P.M. o degli Agenti di cui all'art. 12 del C.S. .

10. CASI DI ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui la Ditta chiamata trovasse il veicolo rimosso dal proprietario o dal conducente, nel frattempo sopraggiunto, alla stessa spetterà solo il diritto di chiamata non pretenderà né riceverà alcun emolumento sia dal Comune sia dal privato.

Per eventuali casi di rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine Pubblico o di Pubblica necessità nulla è dovuto dai proprietari degli stessi – art. 2 comma 2 del D.M. 4 settembre 1998, n. 401 (in questi casi il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicare la circostanza alla Ditta affidataria).

11. POLIZZA ASSICURATIVA PER I VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile, per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 9, lettera A) e B) del D.M. 4 settembre 1998 n. 401 e non inferiore ad € 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto dall'art. 9, lettera C) del medesimo Decreto Ministeriale.

Inoltre, l'assicurazione dovrà essere estesa contro gli eventuali furti e gli incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei veicoli prelevati.

12. TARIFFE RELATIVE ALLA CUSTODIA

Per la sosta e custodia dei veicoli di cui ai punti a), b) e c) presso il citato deposito, il proprietario del veicolo dovrà corrispondere per ogni giorno o frazione superiore alle due ore del giorno successivo a quello del prelievo, le seguenti somme di denaro:

- 1. €.5,16 (cinque/16) per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.;
- 2. €.7,75 (sette/75) per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.;
- 3. €.10,33 (dieci/33) per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

Il pagamento delle suddette somme di denaro, da parte dell'avente diritto alla restituzione del veicolo, dovrà avvenire esclusivamente presso il deposito della Ditta affidataria del servizio che sarà tenuta a rilasciare ricevuta dell'avvenuto pagamento.

13. RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ENTRO IL VEICOLO RIMOSSO

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso, ma solamente gli oggetti giacenti entro il veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti.

Il verbale di prelievo e consegna è redatto e sottoscritto dalla Ditta incaricata del servizio, nonché dal proprietario o conducente del veicolo.

14. RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO - BOLLETTARI

Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato, o la persona da lui delegata, si deve presentare al responsabile del luogo del deposito, provando il titolo alla restituzione, e versando le spese d'intervento, rimozione è custodia secondo le tabelle stabilite dal punto 8 e dal art. 12.

Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi ed occulti a seguito della rimozione

Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

Del pagamento delle spese di rimozione e custodia il custode rilascia separate guietanze. La Ditta è obbligata a tenere apposito registro indicante i veicoli rimossi e restituiti, nonché apposita contabilità che il Comando di Polizia Municipale può visionare in ogni momento.

Per le spese di rimozione la ditta redige quietanza in triplice copia per essere consegnata n° 1 copia all'interessato, n° 1 copia trasmessa all'Ente appaltante e n° 1 copia per gli atti della stessa ditta.

La ditta appaltante trasmette al Comando di P.M. elenco dei veicoli restituiti ogni 10 giorni.

15. AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe saranno aggiornate dal Comune di Ischia all'inizio di ogni anno, a partire dal 2006, secondo le previsioni dell'art. 397, comma 4, del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati, noto al 31/12 dell'anno precedente.

La deliberazione dovrà essere notificata alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe.

16. DIVIETO DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Alla ditta aggiudicataria del servizio di rimozione è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte, la fornitura avvenuta senza l'autorizzazione preventiva dal Comune, sotto comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto.

17. VERSAMENTI

L'Ufficio di Ragioneria, effettuati, i riscontri contabili, emetterà l'ordine d'incasso, ogni trenta giorni, a carico della Ditta appaltatrice.

18. RIPARTIZIONE PROVENTI

Le somme pagate dai contravventori, per le spese di rimozione e trasporto, escluse quelle relative alla sosta e custodia presso la depositeria, saranno ripartite tra il Comune e la ditta concessionaria nella misura iniziale a base d'asta minima a favore del Comune del 25%, nella percentuale di incremento pari aofferta dalla ditta in sede di gara, per un totale complessivo di% a favore del Comune.

Le spese di custodia spettano alla ditta appaltatrice.

19. MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO

In caso di mancato ritiro del veicolo, da parte del proprietario o dell'avente diritto, si osservano le procedure stabilite dall'art. 215 del C.d.S., le norme contemplate dagli artt. 395 e 397 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., nonché l'art. 2756 del C. C..

Trascorsi 180 giorni (art. 215 del C.d.S. e dagli artt. 395 e 397 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S.) dalla notificazione del verbale contenente l'indicazione dell'effettuata rimozione, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ischia, il veicolo potrà essere alienato o demolito, a cura dell'Intendenza di Finanza, tenuto conto dell'attestazione di notificazione al proprietario della copia del verbale di rimozione.

Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato sarà devoluto per soddisfare il credito vantato dall'Amministrazione Comunale per la sanzione inflitta e non versata, nonché per soddisfare il credito delle spese di rimozione e di quelle di custodia. L'eventuale somma residua sarà restituita all'avente diritto.

20. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione.

In ogni caso, la Ditta dovrà raggiungere il luogo di rimozione entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata della P.M. o altro organo accertatore.

La Ditta è tenuta ad effettuare la rimozione e la custodia con la massima cautela per evitare danni al veicolo.

21. PENALITA'

Nel caso di infrazione da parte del concessionario, di lieve entità, quali, ad esempio: la momentanea assenza degli addetti alla custodia, il lieve ritardo oltre i trenta minuti previsti, il contegno poco riguardoso verso gli utenti, segnalati dall'Agente accertatore, con provvedimento del Comandante della P.M., si applicherà una penale di € 154,93.

In caso di recidiva per fatti della stessa specie, si applicherà il pagamento di penale doppia o l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali: l'abbandono della custodia degli autoveicoli, le alterazioni dei rendiconti, il percepimento doloso di tariffe non consentite, potranno comportare, oltre al pagamento di penale doppia, l'incameramento della cauzione e la decadenza della concessione.

Il pagamento della penale avverrà mediante prelievo sulla cauzione o sui proventi spettanti alla Ditta.

22. ADEMPIMENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il Corpo di Polizia Municipale istituirà un registro su cui dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate ed i seguenti dati.

- TIPO
- TARGA VEICOLO
- LOCALITA'
- ORARIO DELLA RIMOZIONE
- DATA CONSEGNA DEL VEICOLO

Nei verbali di rimozione dovranno essere riportati, in particolare, le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne, eventuali oggetti visibili dall'esterno, eventuali danni subiti durante le operazioni di rimozione.

23. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione devono essere custoditi presso i competenti uffici per cinque anni.

Dopo tale termine possono essere cestinati a norma della disposizione del R.D. 2/10/1911 n° 1163 del D.P.R. 30/09/1963 n° 1409.

24.NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA

Il personale addetto alla centrale operativa, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale o da altri organi accertatori, darà immediata comunicazione alla ditta incaricata.

L'operatore, che ha richiesto l'intervento, comunicherà tempestivamente alla centrale operativa i dati di immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, cui dovrà essere comunicata, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

25. IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SUI CARRI-GRU'

Il Comando, in relazione alle esigenze operative, è autorizzato ad impiegare personale sui veicoli della Ditta adibiti al servizio di rimozione.

Esso dovrà essere assicurato a cura della concessionaria del servizio.

Le modalità di tale assicurazione devono essere approvate dal Comune prima della sottoscrizione della convenzione che andrà a stipulare con la Ditta.

26. CASO DI ANNULLAMENTO DEL VEBALE DA PARTE DELLA PREFETTURA

Nel caso in cui il verbale di accertamento della violazione e di affidamento in custodia in seguito a ricorso venga annullato dal Prefetto, il rimborso del pagamento del servizio di rimozione, a favore della ditta concessionaria, è a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

SERVIZIO DI RIMOZIONE DEGLI AUTOMEZZI

ART. 159 DEL D.LGS. 30.04.1992 N° 285

CONVENZIONE

L'anno duemilacinque, il giorno del mese di, nella Residenza comunale di Ischia, sita in Via Isolino n° 1, 80077 Ischia, innanzi a me Dr. Giovanni Amodio, Segretario Generale del Comune di Ischia, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni come da loro stessi richiesto
 Il Comandante della Polizia Municipale di Ischia Magg. Elio D'Amato, il quale agisce, ai sensi del terzo comma dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, per conto e nell'interesse del Comune di Ischia, Codice fiscale n° 00643280639 Il Sig, nato a il, nella sua qualità di, con sede in, Via, Cod. Fisc, Partita I.V.A.
Premesso che, con atto n° del 2005, la Giunta comunale ha determinato, ai sensi del decreto ministeriale n° 401/98 " le tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione", nonché il bando di gara e lo schema di convenzione. Considerato che con determinazione dirigenziale n° del il Comandante della Polizia Municipale, come meglio sopra generalizzato, ha approvato l'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio in parola.
Considerato che occorre regolare i rapporti giuridici intercorrenti tra le parti, si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo 1
E' affidato, per la durata di anni 2 (due), rinnovabile di un ugual periodo, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724/94, decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, alla Ditta il servizio di rimozione degli automezzi ai sensi dell'art.
159 del d.lgs. 30.04.1992 n° 285.

Articolo 2

La Ditta aggiudicataria provvederà alla rimozione soltanto a seguito dell'ordine di ciascun appartenente al Corpo di Polizia Municipale oppure dagli organi competenti all'espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S..

I veicoli potranno essere rimossi, a mezzo di carri-gru della Ditta, esclusivamente dopo che l'Agente della Polizia Municipale o Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. avrà completato e formalizzato le operazioni di accertamento ed ogni altro atto dovuto per legge.

Essa non potrà procedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione degli organi di cui al comma 1.

	4			_
/\	PTI	CO	\mathbf{n}	~
_				-

La Ditta dovrà garantire, nell'autorimessa sita in _______, Via _______n° ____, dalla stessa indicata quale deposito, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal 1° Novembre al 30 Marzo dell'anno successivo, e dalle ore 8.00 alle ore 24.00/03.00 dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, anche nei giorni festivi il servizio di custodia e di riconsegna del veicolo. La ditta resta, altresì, obbligata ad intervenire ogni qualvolta il Comando della P.M. e gli Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S. ne fanno richiesta, anche nelle ore notturne.

La Ditta provvederà a restituire il veicolo, al proprietario o all'avente diritto.

Articolo 4

Per il trasporto dalla zona di rimozione alla depositeria, il proprietario del veicolo dovrà corrispondere, ex deliberazione Giunta comunale n° ____ del _____ 2005, le seguenti somme di denaro:

- A) € 53,47 per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 T·
- 1) DIRITTO DI CHIAMATA:

€ 14,12 per ogni veicolo.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

- 2) OPERAZIONE CONNESSA AL CARICO ED ALLO SCARICO DEL VEICOLO: € 21,17 per ogni veicolo.
- 3) INDENNITA' CHILOMETRICA:
- € 18,18 dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento
 - (e quindi al luogo di deposito), per ogni veicolo € 3,03 x 6 Km. di media calcolata Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi.
- B) € 74,12 per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 T e fino a 3,5 T:
- 1) DIRITTO DI CHIAMATA:
 - € 17,65 per ogni veicolo.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

- 2) OPERAZIONI CONNESSE AL CARICO ED ALLO SCARICO DEL VEICOLO: € 35,28 per ogni veicolo;
- 3) INDENNITA' CHILOMETRICA:
- € 21,18 dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito € 3,53 x 6 Km. di media calcolata.

Detta somma da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

C) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T:

Si applicano le tariffe della lettera B) **aumentate del 10**% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.

Tutti i prezzi sono da intendersi **IVA esclusa**. Le tariffe indicate ai punti A - B - e C, sono **aumentate del 30%** in caso di orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) o di giornata festiva.

Nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli regolarmente parcheggiati nei casi di rimozione per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità – art. 2 comma 2 del D.M. 4 settembre 1998, n. 401 (in questi casi il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicarne la circostanza alla Ditta affidataria.

Le tariffe sono aggiornate dall'Ente concedente il servizio di rimozione, a partire dal 2006, con provvedimento del Sindaco, secondo le previsioni dell'art. 397, comma 4, del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati, noto al 31/12 dell'anno precedente.

La deliberazione dovrà essere notificata alla Ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe.

Per la sosta e custodia dei veicoli di cui ai punti a), b) e c) presso il citato deposito, il proprietario del veicolo dovrà corrispondere per ogni giorno o frazione superiore alle due ore del giorno successivo a quello del prelievo, le seguenti somme di denaro

- 4. €.**5,16** (cinque/16) per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.;
- 5. €.**7,75** (sette/75) per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.;
- 6. €.10,33 (dieci/33) per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

Il pagamento delle suddette somme di denaro, da parte dell'avente diritto alla restituzione del veicolo, dovrà avvenire esclusivamente presso la sede o il deposito della Ditta affidataria del servizio che sarà tenuta a rilasciare ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Articolo 5

Nell'ipotesi in cui il conducente/proprietario del veicolo sopraggiungesse durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art. 397, comma 2°, del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le somme dovute per le operazioni già eseguite e quelle ancora da eseguire per la legittima restituzione del veicolo così come di seguito descritte:

- A. giunga sul posto ad operazioni di carico del veicolo sul carro-gru, non ancora iniziate:
 - 1. veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. €. **32,30** (trentadue/30);
 - 2. veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. €. **38,83** (trentotto/83);
 - 3. veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., si applicano le tariffe di cui al punto b) maggiorate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.
- A. giunga sul posto dopo l'avvenuto carico del veicolo sul carro-gru:
 - 1. si applicano le tariffe previste per la rimozione di cui all'art. 4.

In tutti i casi sopra riportati, il veicolo sarà restituito all'avente diritto sul posto e l'Agente di Polizia Municipale redigerà verbale di restituzione del veicolo con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'operazione.

Le somme dovute saranno riscosse, esclusivamente, dalla Ditta affidataria che rilascerà apposita quietanza di pagamento al contravventore con l'indicazione analitica delle somme versate e riscosse.

Articolo 6

Articolo 7

Trascorsi 180 giorni (art. 215 del C.d.S.) dalla notificazione del verbale contenente l'indicazione dell'effettuata rimozione, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ischia, verrà notificato al proprietario, con due diffide a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, (mediante raccomandata R.R.) l'obbligo del ritiro del veicolo. Trascorsi i complessivi trenta giorni dalla data dell'ultima diffida, l'Amministrazione Comunale promuoverà azione di vendita a pubblico incanto.

Qualora si tratti di veicoli per i quali il competente Ufficio Comunale abbia fornito una valutazione non superiore ad € 258,23 (duecentocinquantotto\23), la vendita sarà effettuata mediante trattativa privata, previo esperimento di gara informale con almeno tre aziende che, in sede locale operano nel settore della rottamazione dei veicoli.

Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato sarà devoluto per soddisfare il credito vantato dall'Amministrazione comunale per la sanzione inflitta e non versata, nonché per soddisfare il credito delle spese di rimozione e di quelle di custodia.

Articolo 8

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare tutte le operazioni di sua competenza con sollecitudine e diligenza, in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione o ritardi nel servizio. In ogni caso, la Ditta dovrà raggiungere il luogo della rimozione entro il più breve tempo possibile dalla chiamata della Centrale Operativa della Polizia Municipale e, comunque, se non impegnata in altra operazione di rimozione, in un tempo non superiore ai venti minuti dalla chiamata. E' fissata una penale di € 50.00 a carico della ditta che senza giustificato motivo non ottempera ad ogni richiesta di intervento del Comando di P.M. o degli altri agenti di cui all'art. 12 del c.d.s. .La Ditta medesima è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia adottando ogni e più opportuna cautela tesa ad evitare danni ai veicoli.

La Ditta, con la sottoscrizione della presente convenzione, formalmente si impegna e solleva il Comune di Ischia ed il Corpo di Polizia Municipale da qualsivoglia responsabilità che dovesse sorgere a seguito dei danni prodotti sui suoi mezzi e su quelli rimossi durante l'effettuazione del servizio di rimozione, preventivamente non rilevati ed attestati sul verbale dall'Agente della Polizia Municipale all'atto dell'operazione.

Il Comando, in relazione alle esigenze operative, è autorizzato ad impiegare personale sui veicoli della Ditta adibiti al servizio di rimozione.

Esso dovrà essere assicurato a cura della concessionaria del servizio.

Articolo 9

Il concessionario del servizio di rimozione dovrà dotare ogni veicolo adibito al servizio in parola di apposita polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 cod. civ., per un massimale non inferiore ad €. 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B) del D.M. 4 settembre 1998 n° 401 e non inferiore ad €. 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'articolo 1, comma 1, lettera C) del medesimo Decreto ministeriale.

Inoltre, l'assicurazione dovrà essere estesa contro gli eventuali furti e gli incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei mezzi prelevati.

Articolo 10

Nell'eventualità che particolari circostanze, quali la provenienza furtiva del veicolo, l'assenza di proprietario, la negligenza nelle operazioni di ritiro, ecc. non permettano di addivenire al versamento delle indennità di trasporto e custodia, la Ditta si impegna a non avanzare alcuna richiesta di indennizzo al Comune di Ischia.

Articolo 11

L'eventuale disservizio, scaturito dall'inosservanza di anche uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, comporterà, ipso iure, la rescissione del

presente contratto da parte del Comune di Ischia, con ogni conseguenza di legge e senza che la Ditta possa avanzare alcuna richiesta risarcitoria.

Tutte le spese inerenti al presente atto (tassa di registrazione, diritti di segreteria spettanti al Comune, bolli per l'originale e le copie, ecc.) saranno a carico esclusivo della Ditta concessionaria.

E' vietata, nel modo più assoluto, la sub-concessione del servizio.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si farà riferimento a quanto contenuto nell'avviso di asta pubblica, ed, in quanto compatibili, alle normative statali e regionali attualmente in vigore.

Letto, firmato e sottoscritto	
Per il Comune di Ischia Com.te Polizia Municipale	Per la Ditta
Magg. Elio D'AMATO	Sig
Il Segretario Generale Dr. Giovanni AMODIO	

Avviso di Asta Pubblica

Il Comandante della Polizia Municipale

Rende noto

Che	in	esecu	zione	della	deterr	minazion	e dirige	nziale n		_ de	el	
alle	ore	10,30	del g	iorno	sarà	esperito	presso	questo	Comune	il pu	ıbblico	incanto
per:												

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEGLI AUTOMEZZI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285, IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI UN BIENNIO RINNOVABILE, NEL RISPETTO DELLE TARIFFE PREVISTE DAL D.M. 401/98 ART.1.

1. Requisiti di partecipazione e presentazione dell'Offerta

Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso di licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che abbiano un'età non inferiore ad anni 21 e che dispongono di almeno due dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e di idonea area di deposito nel territorio Comunale.

I partecipanti dovranno far pervenire al Comune di Ischia, entro le ore 12,00 del giorno a pena di non ammissione alla procedura, in due buste sigillate e controfirmate su tutti i lembi, riportanti l'indicazione dei dati identificativi dell'offerente e contrassegnate con le diciture di seguito indicate:

Busta A che deve recare l'indicazione "Requisiti" e deve contenere i seguenti documenti:

- 1. Autodichiarazione a firma del legale rappresentante, accompagnata da una fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, che attesti sotto la propria responsabilità:
- a.di aver preso visione della convenzione allegata al presente bando e di accettare senza riserve e condizioni le norme contenute nella medesima;
- b.di riconoscere al Comune una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di mancato espletamento del servizio, per cause non attribuibili a forza maggiore;
- c. di essere in possesso di licenza di autorimessa;
- d.di disporre di almeno due automezzi con le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, con l'indicazione del numero dei veicoli impiegati e gli estremi di identificazione e di omologazione;
- e.di essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del codice civile.
- 2. Autodichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante che nei confronti dell'offerente non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione o che incidano sulla condotta professionale;

- 3. Autodichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante che l'offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero che a carico del medesimo non siano in corso procedimenti relativi ad una delle suddette situazioni;
- 4. Autodichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante che l'offerente ha regolarmente adempiuto gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito e che è in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- 5. Autodichiarazione di non trovarsi direttamente ovvero indirettamente in situazioni che costituiscano violazione della normativa italiana e comunitaria in materia di concorrenza e mercato:
- 6. Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o autocertificazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, da cui risulti l'esistenza attuale della ditta, la denominazione della ditta e l'iscrizione per svolgere l'attività oggetto del bando;
- 7. Certificato o autocertificazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, di non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- 8. Certificazione o autocertificazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, di non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione:
- 9. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996.

La mancanza o incompletezza anche di uno solo dei soprascritti documenti o requisiti importano l'esclusione dalla procedura.

Busta B che deve contenere la denominazione "Offerta" e contenere l'indicazione in cifra e lettere dei punti percentuali di incremento nella misura minima del 5% sulla base d'asta a favore del Comune di Ischia sull'ammontare della somma pagata dal contravventore per le spese di rimozione e trasporto dell'automezzo rimosso fino al luogo di custodia ai sensi della convenzione allegata.

Non saranno considerate valide offerte inferiori al 5% a base d'asta.

Le richieste presentate oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione ed in proposito non saranno ammessi reclami di sorta.

Il Comune di Ischia declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione e/o trasporto o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il predetto termine.

2. Aggiudicazione

Si procederà all'affidamento anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'Amministrazione comunale si riserva, a proprio autonomo e insindacabile giudizio, la facoltà di recedere in ogni momento interrompendo la procedura o non perfezionando la convenzione, senza che perciò gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio.

La gara verrà aggiudicata secondo il seguente metodo:

sarà dichiarato vincitore il partecipante che offre il maggiore punto di incremento percentuale, sulla base d'asta minima del 5%, a favore del Comune di Ischia sull'ammontare della somma pagata dal contravventore per le spese di rimozione e trasporto fino al luogo di custodia ai sensi della convenzione allegata.

In caso di mancata stipulazione della convezione da parte dell'aggiudicatario, la gara verrà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria

3. Stipulazione della convenzione

Il Comune comunicherà a colui che avrà fatto l'offerta migliore le risultanze della gara, congiuntamente all'invito alla stipulazione della convenzione che l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere entro giorni quindici dalla comunicazione.

Tutte le spese, imposte, tasse relative all'aggiudicazione ed alla convenzione saranno a carico del concessionario.

4. Informazioni

Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti esclusivamente per iscritto, indirizzandoli al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ischia.

5. Responsabile del procedimento

Responsabile del Procedimento è il Magg. Elio D'AMATO Comandante della Polizia Municipale di Ischia Via Isolino n. 57 80077 Ischia (NA).

6. Forme di pubblicità

A decorrere dal giorno ______ il presente Bando di gara è affisso all'Albo pretorio del Comune di Ischia e di quelli dei Comuni viciniori, ed è reso disponibile, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 24 novembre 2000, n. 340 e pubblicato sul quotidiano "Aste e Appalti", nonchè sul sito Internet del Comune di Ischia (www.comune.ischia. Na.it).

Di esso viene data adeguata pubblicità sulla stampa locale.

7. Altre norme

Il partecipante che ha formulato l'offerta vincolante che dovesse essere selezionata quale affidatario del servizio, dovrà altresì produrre - previa richiesta del Comune - i documenti in originale o copia autenticata già prodotti in copia nel corso della Procedura, nonché i documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della Procedura medesima.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Magg. Elio D'AMATO

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE BRANDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI

		PUBBI		

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

	IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI
CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'	
La presente delibera, in conformità del disposto d stata comunicata ai capigruppi consiliari contes Comunale, con nota Prot. N del	stualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
	IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI
ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data	a di nubblicazione è divenuta esecutiva il
La presente denociazione, trascorsi 10 gg. dana data	IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI
La presente denociazione, trascorsi 10 gg. dana data	IL SEGRETARIO GENERALE
TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO	IL SEGRETARIO GENERALE
	IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO Verbale N del Prot.N